



Sentenza N. 2233  
ANNO 2016  
Cronologico 5768/16  
Repertorio \_\_\_\_\_  
In decis. il 20-11-16  
Decisa il 22-7-16  
Depositata il 30-11-16  
OGGETTO: BANCA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1) Dott. Picone Filippo   | Presidente  |
| 2) Dott. Di Pisa Antonino | Consigliere |
| 3) Dott. Asaro Lidia      | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 338/2013 del R.G. di questa Corte di Appello promossa in questo grado

DA

“MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA”, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 (P.I. 01079950521), Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in persona del Dott. Filippo Lo Giudice, nella qualità di responsabile e legale rappresentante dell’ufficio Periferico di Palermo, giusta atto di nomina, ai rogiti in Notar Vieri Grillo dell’01.08.2011, non in proprio, ma giusta procura notarile del 17.10.2002 ai rogiti del Dott. Vieri Grillo, Notaio in Siena, in nome e per conto della **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 (P.I. 00884060526), elettivamente domiciliata in Palermo nella Via G. Bonanno n. 59 presso lo studio dell’**[REDACTED]** dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce all’atto di appello

Appellante

CONTRO

[REDACTED],  
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Ignazio Superbi,  
corrente in Marsala (TP), C/da Fiumarella n.90, rappresentato e difeso  
sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Tanza del Foro  
di Lecce e Enrico Spanò ed elettivamente domiciliato in Masala,  
Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A presso lo studio di quest'ultimo,  
per mandato a margine dell'atto di costituzione e risposta

**Appellato**

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

La MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto della  
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., ha concluso in atto di appello;  
La società di [REDACTED] Superbi, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, ha concluso come in atto di  
costituzione e risposta;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 06.06.2007, la [REDACTED]  
[REDACTED] conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Marsala, la  
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

La stessa nel suo atto introduttivo premetteva di avere intrattenuto  
rapporti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Marsala, in  
relazione ai seguenti contratti di apertura di credito e di conto corrente:  
n. 1095.42; n. 1507.68; n. 1297.3 e 34003, e di avere constatato che nel  
tempo le risultavano addebitati tassi e commissioni non dovuti, che  
risultavano arbitrari, eccessivi e comunque non pattuiti.

L'attrice chiedeva pertanto, previo accertamento dell'illegittimità delle  
clausole applicate ai rapporti di conto corrente di corrispondenza e dei  
conti anticipi connessi dalla stessa intrattenuti con l'Istituto bancario,  
la rideterminazione dei corrispondenti saldi e la restituzione delle  
somme indebitamente versate, comprensive di interessi legali e  
rivalutazione.

Si costituiva in giudizio la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in  
nome e per conto della Monte dei Paschi di Siena S.p.a., contestando  
la domanda di parte attrice e deducendo la nullità dell'atto di citazione

e la prescrizione di qualunque pretesa avanzata nei propri confronti dalla Società Ignazio Superbi, nel merito l'infondatezza delle avverse pretese.

La causa veniva istruita con prove documentali e disposta C.T.U. contabile, dopo l'interruzione del giudizio e successiva riassunzione, il Tribunale di Marsala con sentenza del 30.10.2012, in accoglimento della domanda di parte attrice condannava la convenuta alla restituzione in favore della [REDACTED] della complessiva somma di € 465.321,64 oltre interessi al saggio legale dal 06.06.2007 all'effettivo soddisfo ed al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., n. q., in persona del Dott. Filippo Lo Giudice, con atto notificato il 22.02.2013, chiedendo contestualmente di disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Si è costituita la società di [REDACTED] di [REDACTED] resistendo al gravame con atto di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza appellata per mancanza di presupposti di legge e il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Questa Corte con Ordinanza dei 19.07.2013-31.07.2013 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Marsala n. 896/2012

Indi, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa all'udienza collegiale del 20.11.2015 è stata posta in decisione.

#### **Motivi della decisione**

Con il motivo di gravame proposto l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che il C.T.U. abbia fatto corretta applicazione del principio dell'assolvimento dell'onere probatorio con riferimento alla determinazione del saldo iniziale da cui partire per l'analisi contabile dei rapporti di conto corrente.

La stessa ritiene che il Tribunale sia incorso in palese contraddizione laddove, dopo avere affermato che in materia di ripetizione dell'indebito spetta al "solvens" sia provare la dazione delle somme di cui chiede la restituzione sia l'assenza di una "iusta causa obligationis", in quanto spetta al correntista "non solo allegare le ragioni di nullità delle clausole contrattuali applicate dall'istituto di

credito, ma anche documentare l'esistenza del contratto di c/c e l'intera sequenza degli estratti conto e che, in mancanza della serie continua, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile, e non già dal "cosiddetto saldo zero", il Giudice di primo grado ha poi ritenuto che il C.T.U. abbia fatto corretta applicazione della detta regola.

Conseguentemente assume che il primo Giudice abbia violato le norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere l'appellato assolto pienamente all'onere della prova su di esso incombente, pertanto, avrebbe diritto al riconoscimento di una somma inferiore rispetto a quella accertata dal C.T. U.

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che la controversia in esame trae origine da una richiesta di accertamento giudiziale delle nullità delle clausole inserite nel contratto di corrente concluso tra le parti, con conseguente richiesta da parte del correntista di ripetizione di quanto illegittimamente allo stesso addebitato dalla Banca convenuta.

Orbene, sul punto, la giurisprudenza afferma che il riparto dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, come quella che ci riguarda, segue i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa grava sempre sul titolare del diritto di cui si è chiesto l'accertamento.

(Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 01.12.2008; Cass. Civ., Sez. Lav. 19762/2008; Cass. Civ., S.U., 10.01.2006 n. 141 Cass. Civ. n. 1391/1985).

Va detto che l'odierno appellato ha assolto, comunque, al suo onere della prova mediante la produzione in giudizio di un numero considerevole di estratti conto, relativi al periodo in contestazione, che hanno consentito al CTU di pervenire alla relazione in atti.

Di contro l'odierna appellata non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo prodotto la documentazione bancaria di riferimento in suo possesso.

Si osserva che, in relazione ai rapporti bancari in conto corrente, come quelli che ci occupano, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi

ultralegali a carico del correntista, circostanza che ricorre nel caso in esame e non contestata dall'appellante, è insegnamento della Suprema Corte che la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, in modo da effettuare l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi, escludendo che si possa operare una ricostruzione muovendo da un saldo pari a zero. (Cass. Civ., sez. I, 20.09.2013 n. 21597; Cass. Civ., Sez. I, 10.09.2013 n. 20688).

Il Giudice del primo grado, pur avendo operato una interpretazione dell'onere della prova non conforme al principio sopra enunciato, una volta verificata la mancanza della serie continua degli estratti conto, ha correttamente autorizzato il C.T.U., Dott. Giovanni Conticelli, a *“determinare il saldo debitore dei conti correnti oggetto di causa alla data di chiusura dei relativi rapporti, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data (..) e non già dal c.d. “saldo zero”.*

Il C.T.U., conformemente all'incarico ricevuto si è attenuto al quesito formulato dal Tribunale, avendo elaborato i rapporti di dare-avere, in oggetto, partendo dal saldo risultante dall'estratto conto più antico versato in atti e segnatamente: dall'01.03.1990 per il c/c ordinario n. 1095.42; dall'01.04.1992 per il c/c ordinario n. 1297.83; dal 31.03.1987 per il c/c n. 34003 (Cfr. relazione del 09.01.2009 pag. 3).

L'appellante, inoltre, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corrette le risoluzioni del C.T.U. in relazione ad altro profilo ed in particolare per non avere, dopo avere escluso le competenze addebitate nei detti conti ordinari, riaddebitato nello stesso conto, oltre le competenze del conto stesso, anche le nuove competenze dal C.T.U. ricalcolate nei conti di appoggio con i criteri assegnati e perciò rideterminando il conto complessivo del conto ordinario.

Si evidenzia che sul punto il primo Giudice, a seguito dei chiarimenti forniti dal C.T.U. all'udienza del 12.01.2011, ha correttamente osservato nella sentenza, de qua, che nel caso in cui su *“un medesimo conto corrente di corrispondenza, confluiscono uno o più conti anticipi, finalizzati a gestire separatamente le anticipazioni bancarie su fatture, salvo poi prevedere l'accredito e l'addebito delle differenze, commissioni e degli interessi, sul conto principale, il rapporto deve*

*essere considerato unitario, stante l'unicità dell'operazione economica sottostante, di guisa che corretta è l'operazione contabile con cui le rettifiche apportate sui conti di appoggio vengono riportate sul conto ordinario.*

Ritiene il Collegio che alla luce di quanto sopra, il primo Giudice non sia incorso nei riferiti vizi di valutazione, allorquando, ha ritenuto esente da critiche l'espletata C.T.U.

Va precisato, inoltre, che tali doglianze devono essere, in questa sede, considerate comunque inammissibili; infatti è insegnamento della Suprema Corte che la censura mossa alla sentenza con riferimento alle conclusioni della CTU, qualora l'elaborato peritale sia adeguatamente motivato, e non sia stata contestata in sede di conclusione, come nel caso che ci occupa, non risultando in atti la redazione della comparsa conclusionale, deve essere considerata <sup>6</sup> (Cass. Civ., Sez. I, 07.05.2015, n. 9201). *inammissibile.*

Alla luce di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata va totalmente confermata.

Stante la totale soccombenza dell'appellante, la stessa va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M


La Corte, uditi i procuratori delle parti costituite, conferma la sentenza del Giudice Unico presso il Tribunale di Marsala del 30.10.2012, appellata da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto della Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del Dott. Filippo Lo Giudice, nella qualità di responsabile e legale rappresentante dell'ufficio periferico di Palermo.

Condanna la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto della Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del Dott. Filippo Lo Giudice, nella qualità di responsabile e legale rappresentante dell'ufficio periferico di Palermo, al pagamento delle spese processuali in favore della ~~\_\_\_\_\_~~, di ~~\_\_\_\_\_~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ~~\_\_\_\_\_~~, corrente in Marsala (TP) che, ai sensi del D.M. n.55/2014, si liquidano in € 10.700,00, nonché, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ancora IVA e CPA, come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater

dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art. 1,  
comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.  
Palermo, li 22.07.2016


Il Giudice Ausiliario Est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Gaetano Salvatore



TRIBUNALE DI PALERMO  
DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA  
Palermo, 30-11-2016

IL CANCELLIERE - CI  
(Dott. Salvatore Gaetano)

